



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 17/2012

Adeguamento dello statuto consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) e designazione di un delegato comunale e di un supplente per il periodo 2013-2016

Gentile Signora Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori,

il 1. settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), che sostituisce la precedente Legge del 1974 (LCCom), entrata in vigore il 1. giugno 1975.

Con il presente messaggio il Municipio sottopone all'approvazione del legislativo l'adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) alla nuova legge.

La nuova LCCom persegue vari obiettivi:

- ⤴ garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio, a garanzia di trasparenza del buon governo dei Consorzi medesimi;
- ⤴ migliorare il funzionamento dei Consorziati;
- ⤴ dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- ⤴ aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Con risoluzione del 9 gennaio 2012 la Sezione degli Enti Locali, su richiesta della Delegazione e dei Municipi, ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDV fino al 31 marzo 2013 per consentire alla sua Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto.

Il 20 marzo 2012 sono state pubblicate sul FU due importanti modifiche (del 12 marzo 2012): la prima riguardante l'Art. 21 cpv. 1 LCCom concernente la nomina della Delegazione e la seconda avente per oggetto l'Art. 21 LCCom che modifica e precisa le modalità di finanziamento degli investimenti, in particolare consentendo al Consorzio di mantenere un proprio bilancio con attivi e passivi. Nel frattempo le due modifiche sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e sono, pertanto, entrate in vigore.

Le principali modifiche introdotte dalla nuova LCCom rispetto allo statuto attuale sono brevemente illustrate di seguito, seguendo l'ordine degli articoli.

CAPO I GENERALITÀ

Art. 2 Scopo

L'art. 2 riunisce i precedenti art. 2 e 3, apportando alcune precisazioni agli scopi del Consorzio.

Nella sua seduta del 15.6.2012 il Consiglio consortile ha approvato un credito di 12.52 Mio CHF per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas, nonché l'inserimento di un impianto di cogenerazione e di una stazione di accettazione di substrati esterni. Tale stazione ampia di fatto gli scopi del Consorzio: non solo produrre e valorizzare il biogas dai fanghi di depurazione ma anche sfruttare le capacità di trattamento per produrne con altri substrati idonei alla digestione anaerobica, quali scarti dell'industria alimentare o resti di cucine industriali, oli e grassi raccolti separatamente e altri rifiuti organici atti ad essere pompati. Non sono per contro idonei gli scarti vegetali.

CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO

1. Consiglio consortile

Art. 5 Organi

La nuova LCCom ha abolito la Commissione della gestione a favore di un organo di controllo esterno per l'esame della contabilità, di cui si dirà in seguito.

Per l'esame di altri temi, in particolare degli investimenti, la Delegazione consortile può istituire delle commissioni speciali, nelle quali possono essere designati anche membri del Consiglio consortile.

Art. 6 Consiglio consortile

Una delle maggiori novità introdotte dalla LCCom riguarda la composizione del Consiglio consortile, non più proporzionale alla popolazione del Comune. E' infatti prevista la nomina, da parte del legislativo di ogni Comune consorziato, di un solo rappresentante e di un solo supplente, che tuttavia eserciterà il diritto di voto con un numero di voti proporzionale alla popolazione del proprio Comune (vedi art. 12).

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Le competenze del Consiglio consortile si basano sull'art. 17 LCCom, che conferisce facoltà all'organo consortile esecutivo di delegare competenze decisionali amministrative e di spese di gestione corrente all'amministrazione. Gli ambiti ed i limiti di delega devono essere stabiliti direttamente nello statuto. La Delegazione consortile decide autonomamente se e in che misura accettare e concretizzare la delega.

Il tipo di attività, la varietà e complessità dei macchinari presenti sugli impianti del Consorzio e l'usura cui molte parti sono sottoposte, malgrado la accurata e costante manutenzione effettuata dal personale giustifica, a mente del Municipio, la proposta della Delegazione di una delega di competenze fino a CHF 75'000 per singolo caso e complessivamente fino a CHF 150'000 annui, sulla base dell'art. 5 RaLoc.

Art. 12 Diritto di voto

Si osserva che l'approssimazione dei decimali può causare una somma superiore o inferiore ai 100 voti totali.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Rispetto all'art. 26 dell'attuale statuto, la nuova LCCom ha ridotto da 6 a 4 mesi il periodo di tempo concesso ai Comuni per esprimersi sui messaggi relativi agli investimenti mentre è riconfermato in 2 mesi il periodo per esprimersi sugli altri oggetti di competenza del legislativo consortile.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

Si tratta di una nuova regola che chiarisce i limiti di azione e di decisione dei singoli delegati, come pure i doveri di informazione in capo al rappresentate comunale nei confronti del Comune che lo ha designato.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri. Vista l'estensione territoriale del Consorzio è proposto il numero massimo consentito, per permettere un'adeguata rappresentatività geografica e politica dei Comuni consorziati in seno all'esecutivo.

Art. 17 Nomina della Delegazione

Contrariamente alla precedente LCCom, i rappresentanti dei Comuni nel Consiglio consortile non possono essere eletti nella Delegazione.

Art. 18 Presidente

Conformemente all'art. 22 LCCom, il Presidente della Delegazione non è più eletto dal Consiglio consortile come sinora ma dalla Delegazione.

Art. 20 Funzionamento

Rispetto all'art. 16 dell'attuale statuto, il funzionamento della Delegazione vi è maggiormente precisato.

CAPO III TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La modifica 12 marzo 2012 dell'art. 29 della nuova LCCom consente al Consorzio di mantenere, come finora, un proprio bilancio. Gli ammortamenti degli investimenti sono addebitati annualmente ai Comuni nell'ambito della gestione corrente. Al proposito riportiamo quanto illustrato nel messaggio 1/2012 della Delegazione sul Preventivo 2012 (pag. 3): *"... l'ammortamento da parte del Consorzio semplifica e rende più trasparente la contabilità dei Comuni. Attualmente i Comuni ricevono su un'unica fattura tutti i costi annuali della depurazione, costi che secondo il principio di causalità - principio su cui si basa la chiave di ripartizione dei costi, che considera gli abitanti (incluso il turismo) e il consumo di acqua potabile - sono da coprire con le tasse di canalizzazione. La chiave è ricalcolata ogni anno, quindi mantenendo la ripartizione degli ammortamenti da parte del Consorzio il singolo Comune li vede adeguati alla sua evoluzione e questo sia in termini di carico ambientale, sia di capacità finanziaria, visto che l'IFF è pure considerato nella chiave.*

A sua volta il Consorzio mantiene il controllo sulla corretta gestione degli ammortamenti in corso."

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

Già attualmente il nostro Consorzio - a titolo volontario e per garantire piena trasparenza alla propria gestione - sottopone la sua contabilità a un organo di controllo esterno, lo

studio fiduciario Pierino Ruggeri di Locarno. La nuova Legge introduce ora l'obbligo di una revisione esterna, con designazione quadriennale del revisore da parte della Delegazione.

Art. 24 Conti consuntivi

Come già evidenziato in precedenza, la nuova LCCom ha abolito la Commissione della gestione. Di conseguenza, l'organo di controllo esterno redige - similmente a quanto previsto dall'art. 171a LOC - il suo rapporto all'attenzione sia della Delegazione che dei Municipi dei Comuni consorziati, che possono richiedere verifiche ed informazioni direttamente all'organo di controllo.

Art. 25 Piano finanziario

La nuova LCCom introduce l'obbligo del Piano finanziario. Il nostro Consorzio CDV dispone fin dalla sua costituzione, sebbene su base volontaria, di tale strumento di pianificazione e di politica finanziaria. I Municipi ne devono ricevere copia almeno 2 mesi prima della discussione in Consiglio consortile che, come fino ad ora, non è tuttavia chiamato a deliberarne il contenuto.

CAPO IV FINANZIAMENTO E GESTIONE

Va ricordato che contro l'art. 21 *Quote di partecipazione* dell'attuale statuto ed in particolare contro il punto A4. *Quantitativi di acqua potabile erogata* che prevede, per i Comuni sprovvisti di contatore, una maggiorazione del 25% sulla media dei consumi dei 3 Comuni con maggior consumo (del rispettivo comprensorio), è pendente dall'ormai lontano 26 ottobre 2010, presso il Tribunale cantonale amministrativo, un ricorso del Comune di Ronco s/Ascona. Questo ricorso non solo non permette ancora lo scioglimento del precedente Consorzio CDL, cui il Comune di Ronco s/Ascona potrebbe opporsi poiché la ripartizione delle compensazioni dei due investimenti che beneficiano di sussidi con tassi differenti per ogni Comune è stata decisa applicando la chiave CDV contestata, ma lascia pure nell'incertezza la Delegazione quanto alla gestione finanziaria del nuovo Consorzio CDV e di conseguenza anche i Municipi dei 25 Comuni consorziati.

Il limite ultimo del 31 marzo 2013 stabilito dal Consiglio di Stato per l'approvazione del nuovo statuto e la permanenza in carica degli attuali organi consortili obbliga tuttavia la Delegazione, malgrado il ricorso in parola, ad avviare la procedura di approvazione dello statuto, che necessita l'adesione da parte di tutti i legislativi dei 25 Comuni consorziati.

Se l'esito della vertenza con il Comune di Ronco s/Ascona lo dovesse richiedere, la Delegazione dovrà avviare senza indugi l'adeguamento, rispettivamente la modifica, dell'art. 26, punto A4 del nuovo statuto.

Art. 26 Quote di partecipazione

Viene riproposta la chiave di ripartizione esistente, con alcune precisazioni di dettaglio riguardo alla sua applicazione (esclusioni dei territori non allacciati, suddivisione territoriale per la determinazione della media dei consumi in assenza di contatori).

Nuovo è il cap. C. *Quote di partecipazione in caso di allacciamento di zone fuori comprensorio*, che la Delegazione propone a seguito di una richiesta preliminare per l'eventuale allacciamento della zona della caserma del Monte Ceneri, ubicata al di fuori del comprensorio di competenza del Consorzio CDV.

Come comunicato a tutti i Comuni dalla SEL il 4 aprile 2012, con il nuovo censimento del 2010 non è più calcolato il dato della popolazione finanziaria. Nel nuovo statuto questo

parametro è sostituito con il dato della popolazione residente permanente, come suggerito dalla SEL.

CAPO V NORME VARIE

Art. 27 Segretario consortile e dipendenti

Conformemente alla nuova LCCom è stata introdotta la figura del segretario consortile, funzione che sarà assunta dal direttore - in analogia a quanto previsto dalla LOC – mantenendo tuttavia la denominazione di direttore per tutti gli aspetti di gestione ordinaria del Consorzio.

Art. 29 Scioglimento del Consorzio

Rispetto all'attuale statuto le modalità di scioglimento sono disciplinate in modo assai più dettagliato.

Norma transitoria: Terreni

Vi è precisato, a futura memoria, che la quota annua di compensazione per l'acquisizione immediata della proprietà dei terreni è da versare fino al 30 giugno 2030.

DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE E SUPPLENTE

Con la nuova LCCom la designazione dei delegati comunali nel Consiglio consortile compete al Consiglio comunale su proposta del Municipio. Al Municipio è chiesto di proporre persone motivate e possibilmente competenti circa la materia trattata dal Consorzio, in buona relazione con l'attività municipale in quanto i delegati devono agire sulla base delle istruzioni ricevute dal Municipio.

Sulla base delle disposizioni statutarie (art. 6), per il periodo 2013-2016, il Municipio propone quindi la designazione del seguente rappresentante comunale e rispettivo supplente:

- ▶ rappresentante: Patrik Arnold, municipale
Proposto in quanto già attuale delegato comunale nel Consiglio consortile del CDV.

- ▶ supplente: Ettore Vanoni, consigliere comunale
Proposto in quanto già attualmente supplente.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler risolvere:

- 1. E' approvato l'adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).**
- 2. Per il periodo 2013-2016 è designato quale delegato comunale nel CDV il Signor Patrik Arnold e quale supplente il Signor Ettore Vanoni.**

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
A. Piezzi

Il Segretario:
L. Invernizzi

Allegato: nuovo Statuto del CDV e modifiche apportate dal Consiglio consortile